

92.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2000	Ministro degli affari esteri (Trasmissione di documenti)	2000
Disegno di legge (Annunzio)	2000	Missioni vevoli nella seduta del 9 novembre 1994	1999
Disegno di legge n. 1365-bis:		Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documenti)	2000
(Articolo 18)	1973	Proposte di legge:	
(Emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	1977	(Adesione di un deputato)	2000
(Articolo 19)	1988	(Annunzio)	1999
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	1989	(Ritiro)	2000
(Articolo 20)	1995		
(Emendamenti)	1995		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (1365-BIS)*

(Per le tabelle annesse agli articoli 10, comma 1, e 30, commi 4, 6 e 9 del disegno di legge, nel testo della Commissione, si veda l'Atto Camera n. 1365-bis-A, pagg. 113-119)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III.

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 18.

(Personale).

1. L'orario di servizio nelle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.

2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.

3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e del-

l'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1, lettera *d*), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.

4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni lavorativi, le amministrazioni pubbliche provvedono, compatibilmente con le esigenze di servizio, alla riduzione delle prestazioni per lavoro straordinario.

5. E' abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette.

7. Successivamente al termine indicato nel comma 6 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conti-

nuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilità nelle amministrazioni pubbliche.

8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali territoriali che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

11. La verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è preordinata:

a) alla definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture delle pubbliche amministrazioni;

b) all'individuazione delle procedure;

c) alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario, delle procedure medesime.

12. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 14.

13. L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e

c) del comma 11, sono effettuate e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, così da pervenirsi, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruità.

15. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 14 per monitorare le linee di attività omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche.

16. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117, non possono superare il limite percentuale del 50 per cento.

17. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli interessati, i contingenti di cui al comma 16 entro il 30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117.

18. Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione « primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario », ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.

19. Al comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: « le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano » sono inserite le seguenti: « nei casi di congedo straordinario previsti dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ».

20. Dopo il comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito il seguente:

« 40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi ».

21. Il comma 42 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« 42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche ».

22. Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati.

23. Per il triennio 1995-1997 non sono consentiti richiami e trattenimenti in servizio di personale delle Forze armate, con esclusione dei trattenimenti in servizio del personale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché dei richiami e trattenimenti in servizio del personale dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali da impiegare presso le commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile e del collegio medico legale del Ministero della difesa. Le disposizioni del presente comma non si applicano al Corpo militare della Croce Rossa Italiana.

24. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento di ufficio.

25. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23

dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del comma 24 del presente articolo.

26. Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.

27. Le disposizioni di cui ai commi 24, 25 e 26 si applicano per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 1995.

28. È abrogato l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

29. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi previsti, non producono effetti sull'indennità di servizio all'estero che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con provvedimento formale al personale in servizio all'estero a decorrere dal 7 luglio 1978.

30. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione dell'indennità di sede previsti dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono subire variazioni in aumento rispetto alle misure stabilite al 1° gennaio 1994, fatta eccezione per quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei tassi fissi di ragguglio di cui all'articolo 209 del medesimo decreto.

31. Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giu-

dicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.

32. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« 18. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purché il cambiamento di sede, da comprovare anche mediante la presentazione di certificato di residenza, comporti un effettivo disagio economico diverso da quello compensato o rimborsato con l'ordinario trattamento economico di trasferimento e dimostrato mediante la produzione di idonea documentazione. Sull'indennità di trasferimento prevista dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

33. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria autonomia e capacità di spesa. Le regioni si avvalgono altresì della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 10, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 e 31;

al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

1995: — 60.000;
1996: — 75.000;
1997: — 440.000;

Ministero dell'interno:

1995: — 480.000;
1996: — 480.000;
1997: — 480.000;

alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (Cap. 4432):

1995: — 400.000;
1996: — 500.000;
1997: — 500.000;

Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'Ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):

1995: —;
1996: — 480.000;
1997: — 500.000;

Ministero dell'interno:

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):

1995: — 45.000;
1996: — 45.000;
1997: — 45.000;

Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):

1995: — 15.000;
1996: — 20.000;
1997: — 35.000.

18. 1 (17. 63).

Bolognesi, Innocenti, Battafarano, Cocci, Calvanese, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Pistone, Garavini.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

1995: — 60.000;
1996: — 75.000;
1997: — 440.000;

Ministero dell'interno:

1995: — 480.000;
1996: — 480.000;
1997: — 480.000;

alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta, e di telecomunicazioni (Cap. 4432):

1995: — 400.000;
1996: — 500.000;
1997: — 500.000;

Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'Ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):

1995: — —;
1996: — 480.000;
1997: — 500.000;

Ministero dell'interno:

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):

1995: — 45.000;
1996: — 45.000;
1997: — 45.000;

Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):

1995: — 15.000;
1996: — 20.000;
1997: — 35.000.

18. 2 (17. 18).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata all'emendamento 18. 2, a pag. 2).

18. 3 (17. 17).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ore pomeridiane inserire le seguenti: , dal lunedì al venerdì.

Consequentemente, al comma 2, dopo le parole: su cinque giorni inserire le seguenti: , dal lunedì al venerdì.

18. 4.

Bolognesi, Calvanese, Cocci, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sono fatte salve in ogni caso inserire le seguenti: le competenze degli enti locali,.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1995: — 75.000;
1996: — 75.000;
1997: — 75.000.

18. 5 (17. 6).

Vigneri, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Solaroli, Serafini, Soriero, Voza.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì escluse le università che, nella loro autonomia organizzativa e didattica, decidono l'articolazione dell'orario di servizio che meglio risponde alle esigenze didattiche e di ricerca.

Consequentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 3 (Ministero delle finanze), al capitolo 3097 variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 20 miliardi;
CS: — 20 miliardi.

18. 6 (17. 14).

De Julio, Masini, Bracco, Galliani, Campatelli, Di Rosa,

Ferrante, Mattina, Mattioli,
Serafini, Schettino, Solaroli,
Soriero, Sales, Voza.

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 18. 2, a pag. 2).

18. 7 (17. 19).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi,
Muzio, Garavini, Pistone, Bo-
lognesi, Cocci, Calvanese,
Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 4, sostituire le parole: su cinque giorni lavorativi con le seguenti: come previsto dal comma 1 del presente articolo.

18. 8 (17. 88 e 17. 54).

Signorini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 18. 52

Al comma 10-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: alle assunzioni fino alla fine del comma con le seguenti: alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facoltà di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti già in servizio presso gli enti medesimi.

0. 18. 52. 1.

La Commissione.

Al comma 10-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: novanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

0. 18. 52. 2.

La Commissione.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti dall'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 5 per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario.

Conseguentemente:

dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilità, possono parimenti dare comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilità di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilità da altri enti della regione. Qualora non risultasse, entro sessanta giorni, possibile operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alle assunzioni del personale per i posti vacanti mediante pubblici concorsi.;

sopprimere il comma 23.

18. 52.

Governo.

Al comma 6, sopprimere le parole: Fino al 30 giugno 1995, e comunque.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

1995: — 60.000;
1996: — 75.000;
1997: — 440.000;

Ministero dell'interno:

1995: — 480.000;
1996: — 480.000;
1997: — 480.000;

alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta, e di telecomunicazioni (Cap. 4432):

1995: — 400.000;
1996: — 500.000;
1997: — 500.000;

Ministero dell'interno:

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):

1995: — 45.000;
1996: — 45.000;
1997: — 45.000;

Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):

1996: — 20.000;
1997: — 35.000;

Ministero dei lavori pubblici:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade, articolo 3 (capitoli 2102, 7272):

1995: — 480.000;
1996: — 500.000;
1997: — 500.000.

18. 9 (17. 67).

Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Pistone, Garavini.

Al comma 6, sostituire le parole da: ivi compreso alla fine del comma con le seguenti: Il blocco delle assunzioni di cui al presente articolo non si attua, secondo quanto previsto dal decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, per gli enti locali che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ovvero per gli enti locali in dissesto finanziario, la cui pianta organica sia stata approvata dal Ministero dell'interno.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 10;

dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Accertamento dell'IVA).

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso

decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

18. 10 (17. 21).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 6, sopprimere le parole da: ivi compreso alla fine del comma.

Consequentemente, sopprimere il comma 9.

18. 11 (17. 20).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esclusi da tale divieto gli enti pubblici di ricerca e gli enti di cui alla legge n. 266 del 1988, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 5, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. A detti enti non si applica altresì l'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, modificare gli importi come segue:

1995: — 50.000;
1996: — 50.000;
1997: — 50.000.

* **18. 12** (17. 92).

Moioli Viganò.

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esclusi da tale divieto gli enti pubblici di ricerca e gli enti di cui alla legge n. 266 del 1988, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 5, comma 26,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537. A detti enti non si applica altresì l'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, modificare gli importi come segue:

1995: — 50.000;
1996: — 50.000;
1997: — 50.000.

* **18. 13** (17. 92).

Guerra.

Sopprimere il comma 7.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 18. 2, a pag. 2).

18. 14 (17. 25).

Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sopprimere il comma 7.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 18. 9, a pag. 6).

18. 15 (17. 70 e 17. 26).

Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, si applicano le disposizioni contenute nell'ar-

articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilità che può avvenire per la copertura del cinquanta per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilità nelle amministrazioni pubbliche.

18. 53.

Governo.

Al comma 8, sopprimere le parole da: , anche utilizzando fino alla fine del comma.

18. 16.

Acquarone.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni non si applicano al personale della Ragioneria generale dello Stato che, per la copertura delle vacanze nelle dotazioni organiche definite previa verifica dei carichi di lavoro, potrà utilizzare le graduatorie degli idonei dei concorsi di più recente espletamento.

Consequentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 3 (Ministero delle finanze), al capitolo 3097, variare l'importo di competenza come segue:

CP: — 7 miliardi.

18. 17 (17. 8).

Schettino.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

Consequentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

1. Per l'anno 1995, i capitoli della categoria « acquisto beni e servizi » del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotte di sette miliardi di lire. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 56.

La Commissione.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero del tesoro, decreto-legge n. 548 del 1994: Istituzione dell'Ente per gli interventi nel campo agricolo (EIMA) (capp. 4531, 4532-P), modificare gli importi come segue:

1995: — 13.000;

1996: — 13.000;

1997: — 13.000.

18. 18 (17. 24).

Zeller, Brugger, Widmann, Gubert.

Sopprimere il comma 9.

18. 19 (17. 30).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché al personale del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato e degli Enti pubblici di ricerca.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 20 (Ministero dell'università), al capitolo 7520, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 40 miliardi;

CS: — 40 miliardi.

18. 20 (17. 29).

Commisso, Vignali, Nappi, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 9, dopo le parole: legge 24 dicembre 1993, n. 537, inserire le seguenti: e degli enti locali in dissesto finanziario di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la cui pianta organica sia stata approvata da parte del Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1994, nei limiti dei posti vacanti nella suddetta pianta organica.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 18. 2, a pag. 2).

18. 21 (17. 27 e 17. 28).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 9, sopprimere le parole: e del Corpo forestale dello Stato.

18. 23 (17. 86 e 17. 56).

Signorini.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; ed al personale delle Amministrazioni, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 537 del 1993.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 18. 9, a pag. 6).

18. 24 (17. 71).

Bolognesi, Battafarano, Cocci, Calvanese, Innocenti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ed al personale docente e non docente delle università. Per le istituzioni e gli enti di ricerca restano in vigore i commi 26, 27 e 28 dell'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1995: — 64.000;

1996: — 211.000;

1997: — 355.000.

18. 55 (17. 15).

De Julio, Masini, Bracco, Galiani, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Serafini, Schettino, Solaroli, Soriero, Sales, Voza.

Sopprimere il comma 10.

18. 26.

Vigevano, Bonino, Calderisi, Strik Lievers, Taradash, Vito.

Al comma 10, sopprimere le parole da: che non versino alla fine del comma.

Conseguentemente, al disegno di legge di Bilancio, alla tabella 2, (Ministero del tesoro)

ro), al capitolo 4646, variare gli importi di competenza e cassa:

Cap. 4646:

CP: — 300 miliardi;

CS: — 300 miliardi.

18. 25.

Berlinguer, Napolitano, Vozza, Cennamo.

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conformità alla autonomia cui tendono le università le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano alle università, nei limiti delle disponibilità dei relativi bilanci.

18. 54.

Monticone, Castellani, Zen, Moiola, Viganò, D'Aimmo, Soro.

Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilità, possono parimenti dare comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilità d'ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilità da altri enti della regione. Qualora non risultasse, entro sessanta giorni, possibile operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alle assunzioni del personale per i posti vacanti mediante pubblici concorsi.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella D, legge n. 67 del 1988, articolo 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (Capitolo 8033/Tesoro), modificare l'importo come segue:

1995: — 200.000.

18. 27.

Berlinguer, Napolitano, Vozza.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 31 dicembre 1994.

18. 28 (17. 32).

Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

18. 29 (17. 33 e 17. 77).

Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 15, sopprimere le parole:, di concerto con il Ministero del tesoro,

18. 30 (17. 34 e 17. 76).

Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sopprimere il comma 16.

18. 31 (17. 72).

Battafarano, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Innocenti.

Al comma 16, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 15 per cento.

Conseguentemente, al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 aprile.

18. 32 (17. 35 e 17. 36).

Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 16, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.

18. 33 (17. 57 e 17. 85).

Signorini.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-bis. Alla tabella A - Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, alla voce: « Dirigente generale, livello B e C, e qualifiche equiparate », alla colonna: « Comandati e fuori ruolo » la parola: « 20 » è sostituita dalla seguente: « 3. » e, conseguentemente, il totale della colonna è modificato come segue: « 78 ».

18. 34 (17. 47 e 17. 93).

Mattarella, Elia, Vigneri, Jervolino Russo, D'Aimmo, Soro.

Sopprimere i commi 18, 19, 20, 21 e 22.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 18. 2, a pag. 2).

18. 35 (17. 37).

Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sopprimere i commi 18, 19, 20, 21 e 22.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 18. 5, a pag. 4).

18. 36 (17. 5).

Vigneri, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Solaroli, Serafini, Soriero, Vozza.

Al comma 21, al capoverso sostituire le parole: dell'art. 7 con le seguenti: dell'articolo 37.

18. 48.

Governo.

Al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 454 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attività artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica ».

18. 58.

Governo.

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

22-bis. Le norme di cui ai commi 18, 19, 20, 21 e 22 fanno comunque salvo quanto è previsto in materia dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 18. 2, a pag. 2).

18. 37 (17. 38).

Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

23-bis. Per il 1995 l'ammissione alla ferma di leva prolungata, prevista dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è consentita solo nel limite del numero dei militari e graduati di leva in ferma prolungata in servizio al 30 settembre 1994.

18. 38 (17. 13).

Ruffino, Amici, Chiavacci, Dalla Chiesa, Del Gaudio, Gatto, Guidi, Iannelli, Mussi, Navarra, Uccielli, Visani, Campatelli, Di Rosa, Ferrante,

Mattina, Mattioli, Serafini, Schettino, Solaroli, Soriero, Sales, Vozza.

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

23-bis. Per il triennio 1995-1997 non è consentito l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle Forze Armate, previsto dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con l'esclusione dell'Arma dei carabinieri.

18. 39 (17. 12).

Ruffino, Amici, Chiavacci, Dalla Chiesa, Del Gaudio, Gatto, Guidi, Iannelli, Mussi, Navarra, Uchielli, Visani, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Serafini, Schettino, Solaroli, Soriero, Sales, Vozza.

Sopprimere i commi 24, 25, 26, 27 e 28.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1995: — 50.000;

1996: — 84.000;

1997: — 84.000.

18. 40 (17. 4).

Vigneri, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Solaroli, Serafini, Soriero, Vozza.

Sopprimere i commi 24 e 25.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 18. 2, a pag. 2).

18. 41 (17. 39).

Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sopprimere i commi 29 e 30.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 18. 2, a pag. 2).

18. 51 (17. 40).

Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sopprimere i commi 29 e 30.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 18. 10, a pag. 8).

18. 42 (17. 42).

Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 18. 2, a pag. 2).

18. 43 (17. 43 e 17. 73).

Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Innocenti, Battafarano.

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 18. 10, a pag. 8).

18. 44 (17. 44).

Bolognesi, Cocci, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Innocenti, Battafarano.

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1995: — 100.000;

1996: — 100.000;

1997: — 100.000.

18. 45 (17. 3).

Vigneri, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Solaroli, Serafini, Soriero, Vozza.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

18. 46 (17. 45).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bollognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica anche al contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla Tabella 3 (Ministero delle finanze), al capitolo 1134, variare l'importo di competenza come segue:

CP: — 50 miliardi.

18. 47 (17. 10).

Scalia, Calzolaio, Bargone, Bartolich, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Mafai, Pulcini, Turrone, Vigni, Zagatti, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Serafini, Schettino, Solaroli, Soriero, Sales, Vozza.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Spese del Ministero della difesa).

1. Per l'anno 1994 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 20 giugno 1956, n. 612, restano determinate in 80 miliardi.

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, sono proporzionalmente ridotte le previsioni dei capitoli 1172, 1500, 3206, 3208, 4597 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

3. A partire dall'anno finanziario 1995 la quantificazione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 20 giugno 1956 n. 612 è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

18. 01 (17. 66).

Vigevano, Calderisi, Bonino, Strik Lievers, Taradash, Vito.

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 19.**

(Commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Semplificazione delle procedure di pagamento del personale della scuola. Università).

1. Al comma 5 dell'articolo 198 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dall'anno scolastico 1994-95 e fino all'entrata in vigore della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di maturità, i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale docente in servizio in scuole ed istituti ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l'abituale dimora nella medesima provincia. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame ».

2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-95, i compensi forfettari per gli esami di maturità, anche nel caso in cui i membri delle commissioni giudicatrici non siano residenti nel comune sede di esame, sono stabiliti in lire 1.300.000 per i presidenti e per gli ispettori tecnici incaricati della vigilanza e in lire 1.000.000 per ciascun componente delle commissioni, compresi i membri interni ed i membri

aggregati a pieno titolo, nonché gli eventuali sostituti nominati dai provveditori agli studi ai sensi dell'articolo 198, comma 10, secondo periodo, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi di cui al presente comma sono comprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compresi il trattamento economico di missione e ogni tipo di rimborso spese previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dal decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti per i quali le graduatorie risultano esaurite.

4. A decorrere dal 1° settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e d'arte è disposto dalle Direzioni provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa.

5. Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico relativi al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, compresi quelli che comportano riduzioni dello stipendio per sciopero, per assenza ingiustificata fino a quindici giorni, per congedi straordinari ed aspettative senza assegni, per accensione ed

estinzione di ritenute extra erariali, per pignoramenti e sequestri, sono attribuiti alla competenza dei capi di istituto. Gli analoghi provvedimenti riguardanti il personale direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori agli studi. Il predetto decentramento degli atti di stato giuridico ed economico non può comportare comunque incrementi delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado.

6. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della pubblica istruzione, determina la data mensile di pagamento degli stipendi al personale di cui al comma 4.

7. Entro il 31 ottobre 1995 sono versate in entrata al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499, 1500, nonché le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044, 2400, 2401 e 2602.

8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le procedure di erogazione delle spese diverse da quelle di cui al comma 4. Le predette procedure dovranno essere improntate a criteri di semplificazione e snellimento con particolare riguardo all'utilizzo dei sistemi informatici.

9. Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito, il regolamento di cui al comma 8 del presente articolo può prevedere l'applicazione dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

10. Le promozioni del personale delle università alla nona qualifica, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, decorrono, agli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore

della predetta legge e agli effetti economici dalla data del decreto rettorale che, a seguito dell'espletamento delle relative prove selettive, dispone l'inquadramento. Le università che hanno riconosciuto effetti economici retroattivi dovranno operare con rateazione i recuperi delle maggiori somme corrisposte.

11. Le promozioni del personale delle università nei posti di prima e seconda qualifica del ruolo speciale delle università, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, decorrono agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della predetta legge e agli effetti economici dalla data del decreto rettorale che, a seguito dell'espletamento delle relative prove concorsuali, dispone l'inquadramento. Le università che hanno riconosciuto effetti economici retroattivi dovranno operare con rateazione i recuperi delle maggiori somme corrisposte.

12. L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, va interpretato nel senso che i benefici ivi previsti sono destinati esclusivamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

1995: — 60.000;
1996: — 75.000;
1997: —440.000;

Ministero dell'interno:

1995: —480.000;
1996: —480.000;
1997: —480.000;

alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta, e di telecomunicazioni (Cap. 4432):

1995: -400.000;
1996: -500.000;
1997: -500.000;

Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'Ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):

1995: -;
1996: -480.000;
1997: -500.000;

Ministero dell'interno:

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):

1995: -45.000;
1996: -45.000;
1997: -45.000;

Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):

1995: -15.000;
1996: -20.000;
1997: -35.000.

19. 1 (18. 8).

Commisso, Vignali, Nappi, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono scelti tra il personale docente in servizio in scuole ed istituti con le seguenti: sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali.

19. 4.

Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nella provincia fino alla fine del comma, con le seguenti: nello stesso distretto scolastico o, dove necessario, nella stessa regione. Qualora i docenti vengano nominati in ambito regionale e quindi in comune o distretto diverso da quello sede di esame, si applica la normativa in vigore per l'anno scolastico 1994-1995 in materia di rimborsi spese.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 19. 1, a pag. 22).

19. 5 (18. 13).

Commisso, Vignali, Nappi, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'abitua dimora con le seguenti: la residenza.

19. 6 (18. 26).

Signorini.

Al comma 1, dopo le parole: nella medesima provincia aggiungere le seguenti: e, solo in caso di mancanza di tale personale, tra il personale proveniente da altra provincia.

19. 22.

Governo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano invariate le modalità vigenti per la determinazione e composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità.

19. 2 (18. 5).

Lopedote Gadaleta, Nadia Masini, Bracci Marinai, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Serafini, Schettino, Solaroli, Soriero, Sales, Vozza.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I presidenti delle medesime commissioni sono scelti tra gli aventi titolo che abbiano l'abituale dimora nei comuni della provincia sede di esame.

19. 3 (18. 2).

Schettino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La disciplina del trattamento dei docenti in relazione allo svolgimento degli esami di maturità è demandata alla contrattazione collettiva.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 19. 1, a pag. 22).

19. 7 (18. 9).

Nappi, Comisso, Vignale.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: in lire 1.300.000 fino a: incaricati della vigilanza e.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 3 (Ministero delle finanze), al capitolo 1134, modificare l'importo di competenza come segue:

CP: — 25 miliardi.

19. 8 (18. 1).

Schettino.

Sopprimere il comma 5.

19. 10 (18. 10).

Comisso, Vignali, Nappi.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione e progressione di carriera, nonché i provvedimenti di accettazione di dimissioni volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianità di servizio e per limiti di età del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei capi d'istituto in aggiunta a quelle già ad essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuati i singoli provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di competenza del capo d'istituto.

19. 11.

Governo.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione e progressione di carriera, nonché i provvedimenti di accettazione di dimissioni volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianità di servizio e per limiti di età del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei capi di istituto in aggiunta a quelle già ad essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuati i singoli provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di competenza del Capo di istituto.

19. 23.

Governo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sono attribuiti alla competenza dei capi di istituto con le seguenti: sono adottati dai capi di istituto su proposta dei coordinatori amministrativi.

19. 12 (18. 20).

Sbarbati, Masi, Ugolini.

Sostituire i commi 9, 10 e 11 con il seguente:

9. Le promozioni del personale delle università in applicazione degli articoli 15, comma 7, e 22, comma 6, della legge 29 gennaio 1986, n. 63, hanno decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della legge e decorrenza economica dalla data del decreto rettoriale che dispone l'inquadramento e, in ogni caso, a far data dal 30 gennaio 1988 per le promozioni disposte ai sensi della legge n. 63 del 1989. Le maggiori somme riscosse per l'attribuzione di effetti economici retroattivi da parte delle università sono riassorbite mediante i futuri aumenti retributivi a carattere normativo o contrattuale.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, variare gli importi come segue:

1995: — 13.000;
1996: — 13.000;
1997: — 12.000.

19. 21 (18. 29 e 19. 22).

Ostinelli.

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla Tabella C, Ministero della difesa, regio-decreto n. 263 del 1928: Disposizioni legislative, amministrative e di contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti

— art. 17, comma 1 (Cap. 1180) modificare gli importi come segue:

1995: — 13.000;
1996: — 13.000;
1997: — 12.000.

19. 18 (18. 6).

De Julio, Masini, Bracci Marinai, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Serafini, Schettino, Solaroli, Soriero, Sales, Vozza.

Sopprimere i commi 10 e 11.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero dell'interno, Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « fondo scorta » per il personale della polizia di stato (cap. 2841), variare gli importi come segue:

1995: — 13.000;
1996: — 13.000;
1997: — 12.000.

* 19. 13 (18. 3).

Vigneri, Campatelli, Solaroli, Serafini, Mattina, Vozza, Mattioli, Soriero, Di Rosa, Ferrante, Sales.

Sopprimere i commi 10 e 11.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero dell'interno, Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « fondo scorta » per il personale della polizia di stato (cap. 2841), variare gli importi come segue:

1995: — 13.000;
1996: — 13.000;
1997: — 12.000.

* 19. 14 (18. 7).

Castellani, Pinza, Moioli Viganò.

Sopprimere i commi 10 e 11.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero dell'u-

niversità e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 951 del 1977 - CNR - Cap. 7502 *modificare gli importi come segue:*

1995: - 13.000;
1996: - 13.000;
1997: - 12.000.

19. 19.

Governo.

Sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:

10. Le promozioni del personale delle università disposte in applicazione degli articoli 15, comma 7, e 22, comma 6 della legge 21 febbraio 1986, n. 23, nonché gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore delle rispettive leggi.

19. 15.

Monticone, Castellani, Zen,
Moioli Viganò, D'Aimmo,
Soro.

Al comma 12 premettere i seguenti:

01. 12. I soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti ad operare annualmente la riserva di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

02. 12. A partire dall'anno accademico 1995/96 le università nei limiti del proprio bilancio e con onere a proprio carico, possono, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, stipulare con giovani laureati, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per specifiche esigenze connesse ad attività di ricerca. Il contratto, di durata annuale e rinnovabile, dovrà indicare la ricerca assegnata o il gruppo di ricerca nel quale il contraente dovrà inserirsi per prestare la propria attività. I contratti, di cui alla presente disposizione, sono assegnati con precedenza ai soggetti che abbiano già conseguito il dottorato di

ricerca, ovvero che abbiano esaurito l'utilizzazione delle eventuali borse di studio *post-lauream*, di durata almeno biennale. Con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del Consiglio universitario nazionale, saranno indicati i requisiti soggettivi per l'assegnazione dei contratti. Sono nulli i contratti stipulati in violazione del presente comma o del provvedimento ministeriale indicante i requisiti soggettivi.

19. 20.

Governo.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: salvo i casi di primo inquadramento nei livelli corrispondenti alle qualifiche funzionali.

19. 16 (18, 14).

Mattarella, Elia, Jervolino
Russo, Moioli Viganò,
D'Aimmo, Soro.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

1. I commi 2 e 3 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti in ragione della loro funzione, condizione e professionalità dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza ovvero da altre amministrazioni ovvero da società e imprese controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altro ente pubblico, anche territoriale, devono essere riversati al netto delle imposte, ai sensi delle disposizioni di cui al terzo comma, entro e non oltre il 30 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione annuale, al

Fondo ammortamento titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 a pena della sanzione pari al 20 per cento del reddito stesso.

3. *L'obbligo sussiste, nei limiti dell'eventuale parte eccedente l'importo di cui al presente comma che dovesse risultare in sede di dichiarazione annuale, in capo ai*

soggetti di cui al comma 1 che hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo, ove consentito, nonché redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente per un importo lordo superiore a 200 milioni di lire.

19. 01 (18. 01).

Castellazzi, Ballaman.

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FISCALI

ART. 20.

(Soppressione di regimi fiscali agevolati).

1. Sono soppressi i regimi fiscali agevolati concernenti:

a) le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;

b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli regionali.

**c)* le attività commerciali esercitate dai partiti politici e dalle associazioni politiche;

**d)* le attività rilevanti ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni esercitate dalle associazioni e organizzazioni sindacali.

****2.** Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601, l'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 19 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

*** 3.** Il quarto comma dell'articolo 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

***** La Commissione propone lo stralcio.

****** La Commissione propone lo stralcio limitatamente alle parole: «l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ».

***** La Commissione propone lo stralcio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, ESAMINATI DOPO GLI STRALCI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA

ART. 20.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla partecipazione a collegi e commissioni.

20. 1 (19. 2).

Solaroli, Montecchi, Campatelli,
Di Rosa, Ferrante, Serafini,

Vozza, Soriero, Sales, Mattina, Mattioli, Schettino.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le indennità e le somme percepite ai sensi del comma 1, lettera *a*) sono da considerarsi al netto di eventuali contributi trattenuti direttamente per finanziare i partiti politici di appartenenza purché gli stessi partiti dimostrino di utilizzarli per finalità proprie.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A Presidenza del Consiglio dei ministri, variare gli importi come segue:

1995: — 15.000;
1996: — 15.000;
1997: — 15.000.

20. 12 (19. 20).

Roscia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, è soppresso.

20. 13 (19. 10).

Guerra, Carazzi, Marino.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Sono soppressi i regimi di favore fiscale inerenti gli autoveicoli di cui al comma 5 dell'articolo 66 della legge 29 ottobre 1965, n. 427. Sono altresì sopresse le facilitazioni di pagamento vigenti a favore di tali veicoli e pertanto la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina.

20. 14 (19. 28).

Moioli Viganò.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 9 novembre 1994.**

Aloi, Amoruso, Anedda, Asquini, Baccini, Bonino, Comino, Costa, Danieli, D'Onofrio, Evangelisti, Gasparri, Gnutti, Indelli, Lo Porto, Malan, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Meo Zilio, Porcu, Rocchetta, Scarpa Bonazza Buora, Teso, Tremaglia, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Aloi, Amoruso, Asquini, Baccini, Bonino, Comino, Costa, Danieli, D'Onofrio, Evangelisti, Fumagalli Carulli, Gasparri, Gnutti, Indelli, Latronico, Malan, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Meo Zilio, Porcu, Rocchetta, Rodeghiero, Scarpa Bonazza Buora, Tremaglia, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 novembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MAGNABOSCO: « Modifica all'articolo 57 del codice di procedura penale, in materia di riconoscimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti ai corpi di polizia municipale » (1579);

SEGNI ed altri: « Riforma del sistema radiotelevisivo » (1581);

ROSSO: « Ordinamento della Guardia forestale e ambientale » (1582);

MORMONE: « Norme per il controllo dei valichi di frontiera contro il traffico della droga » (1583);

CANESI: « Modifica dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di regionalizzazione del servizio di leva, e norme per l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai cittadini in servizio di leva » (1584);

CANESI: « Nuove norme in materia di servizio di leva » (1585);

CANESI: « Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari » (1586);

TURRONI: « Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli » (1587);

TURRONI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla realizzazione del palazzo di giustizia di Napoli » (1588);

SCALIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sugli effetti ambientali ed economici del dissesto geologico ed idrogeologico del territorio nazionale » (1589);

REALE ed altri: « Norme in materia di elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario » (1590);

CORLEONE ed altri: « Nuove norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario » (1591).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 8 novembre 1994 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro della sanità:

« Divieto di fumare nei locali pubblici e aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto » (1580).

Sarà stampato e distribuito.

**Adesione di un deputato
a proposte di legge.**

La proposta di legge INNOCENTI: « Nuovi criteri interpretativi per la valutazione del danno anatomico-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 » (426) (*annunziata nella seduta del 5 maggio 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CORDONI.

La proposta di legge INNOCENTI: « Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra » (427) (*annunziata nella seduta del 5 maggio 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CORDONI.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato GRASSI ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

GRASSI ed altri: « Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo » (424).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Trasmissione
dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 novembre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di due ordinanze emesse dal prefetto di Milano e dal prefetto di Vicenza rispettivamente in data 6 e 12 ottobre 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 7 novembre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, richiamato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, le relazioni sull'attività svolta nel 1993 dall'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e dall'Istituto italo-africano, con allegati i bilanci di previsione per il 1994, le piante organiche e i bilanci consuntivi per il 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.